



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-152.4.0.-93

L'anno 2022 il giorno 15 del mese di Marzo il sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in qualità di dirigente di Settore Beni E Servizi, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MIORELLI SERVICE S.P.A. (C.F. 00505590224), DI SERVIZI DI SANIFICAZIONE CICLICA E A CHIAMATA PRESSO UFFICI/BIBLIOTECHE COMUNALI AVENTI SEDI NEI TERRITORI DEI NOVE MUNICIPI DEL COMUNE DI GENOVA (CIG 90912787EF) – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

Adottata il 15/03/2022
Esecutiva dal 15/03/2022

15/03/2022	GAGGERO ANGELA ILARIA
------------	-----------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-152.4.0.-93

AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MIORELLI SERVICE S.P.A. (C.F. 00505590224), DI SERVIZI DI SANIFICAZIONE CICLICA E A CHIAMATA PRESSO UFFICI/BIBLIOTECHE COMUNALI AVENTI SEDI NEI TERRITORI DEI NOVE MUNICIPI DEL COMUNE DI GENOVA (CIG 90912787EF) – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Genova;
- il D.lgs. n° 50/2016 aggiornato al D.L. n. 76 del 16/07/2020 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione e convertito con Legge n. 120 del 2020;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 404 del 12/11/2009 regolante l'utilizzo del mercato elettronico di cui al D.P.R. N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- il Decreto Legislativo n° 118 del 2011;
- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative generali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;
- la L. 98/2013;
- Le Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;
- l'articolo 106 comma 3 bis della Legge 17/07/2020 n. 77 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 in data 18 luglio 2020 - Suppl. Ordinario n. 25), con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021-2023, autorizzando l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3 del TUEL;
- l'articolo 163, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 267/2000 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria";
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria"

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la legge 7 agosto 1990 n. 241;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

Premesso che con Determinazione Dirigenziale del Settore Beni e Servizi della Stazione Unica Appaltante n. 152.4.0.-43 esecutiva dal 11/02/2022 è stato aggiudicato alla Società MIORELLI SERVICE S.P.A: A SOCIO UNICO, con sede in Mori (TN) via Matteotti 21- CAP 38065, C.F. 00505590224 (Cod. Benef:4881) il servizio di sanificazione ciclica e a chiamata presso uffici/biblioteche comunali aventi sedi nei territori dei nove Municipi del Comune di Genova per un importo totale di 139.496,36 (Euro 114.341,28 di cui Euro 113.208,00 più euro 1.133,28 per imponibile oltre Euro 25.155,08 per IVA 22%);

Rilevato che con nota Prot. 95285 dell'11 marzo 2022 la Ditta Miorelli Service S.p.A. ha richiesto l'autorizzazione di sub-appaltare il servizio di sanificazione mediante micronebulizzazione così come dichiarato in sede di offerta sul portale Mepa nell'ambito della procedura negoziata n. 2012810/2022, nel limite del 40% dell'importo contrattuale, ovvero per Euro 45.283,20, alla Ditta: TRE SINERGIE S.R.L. – via Santa Barbara n.18 – 31100 TREVISO (TV) – P.IVA/C.F. 03214890273;

Accertato che

- l'articolo 13 delle condizioni di servizio prevede espressamente la possibilità di procedere al subappalto;
- in sede di offerta, la Ditta Miorelli Service S.p.A., ha dichiarato, ai sensi dell'art. 105 comma 4 del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016, che intendeva eventualmente subappaltare a terzi parte il servizio;
- la Ditta TRE SINERGIE S.R.L. con sede legale in via Santa Barbara n.18 – 31100 TREVISO (TV) – P.IVA/C.F. 03214890273, è già in possesso dei requisiti tecnici necessari per l'espletamento di tale servizio avendo svolto analoghe prestazioni per questo Ente;
- nel corso di un'altra procedura di aggiudicazione è stato verificato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016, in capo alla Ditta TRE SINERGIE S.R.L., e non sono state riscontrate irregolarità e che il DURC è regolare;
- nell'ambito del subappalto autorizzato con Determinazione n. 152.4.0.-9 del 2021 è stata trasmessa dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto;
- è stato depositato agli atti d'ufficio in data 11/03/2022 il contratto di subappalto stipulato tra la MIORELLI SERVICE S.P.A. e TRE SINERGIE SRL, sottoscritto in data 09/03/2022;
- ai sensi dell'articolo 105, comma 1, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera, l'importo del subappalto relativo al contratto depositato non comporta prevalente esecuzione delle lavorazioni oggetto di aggiudicazione alla Ditta MIORELLI SERVICE S.P.A., e viene autorizzato nel limite del 40% dell'importo contrattuale;

Ritenuto di evidenziare che:

- Il Contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- l'Affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in ragione agli obblighi retributivi e contributivi, ed agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- l'Affidatario non ha richiesto il pagamento diretto al sub-appaltatore;
- l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;

Ritenuto pertanto di poter procedere ad autorizzare il sub-appalto con riferimento al contratto pervenuto con nota Prot. 95285 dell'11 marzo 2022, relativo alle prestazioni affidate con Determinazione Dirigenziale del Settore Beni e Servizi della Stazione Unica Appaltante n. 152.4.0.-43;

Dato atto che è stata nominata quale RUP la Dott.ssa Giorgia Ottolini, Funzionario Servizi Amministrativi del Settore Beni e Servizi della Direzione Stazione Unica Appaltante, che ha già reso le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90;

Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali e che è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di Autorizzare il Subappalto, come da contratto con nota Prot. 95285 dell'11 marzo 2022, relativo alle prestazioni affidate con Determinazione Dirigenziale del Settore Beni e Servizi della Stazione Unica Appaltante n. 152.4.0.-43 (CIG 90912787EF) alla ditta TRE SINERGIE S.R.L. con sede legale in via Santa Barbara n.18 – 31100 TREVISO (TV) – P.IVA/C.F. 03214890273 nel limite del 40% dell'importo contrattuale pari ad Euro 45.283,20 per imponibile, il tutto al netto dell'IVA 22%;
- 2) Di dare atto che:
 - il Contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante;
 - l'Affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
 - l'Affidatario non ha richiesto il pagamento diretto al sub-appaltatore;
 - nel corso di un'altra procedura di aggiudicazione è stato verificato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016, in capo alla Ditta TRE SINERGIE S.R.L., e non sono state riscontrate irregolarità e che il DURC è regolare;
 - l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- 3) Di prendere atto che è stata nominata quale RUP la Dott.ssa Giorgia Ottolini, Funzionario Servizi Amministrativi del Settore Beni e Servizi della Direzione Stazione Unica Appaltante, che ha già reso le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

4) Di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali e che è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. lgs. 267/2000.

Il Dirigente
Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile